



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Relazione illustrativa.

L'istituto della difesa di ufficio è concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'Avvocatura, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal modo di quei soggetti che per la loro debolezza sono esposti a possibili discriminazioni.

La consapevolezza di ciò ha da sempre indotto gli Avvocati a sostenere la difesa di ufficio con particolare impegno e vanto.

Oggi, a fronte di fortissime pressioni volte a trasformare il diritto alla difesa in un prodotto da valutarsi esclusivamente in base al costo, ignorandone il ruolo di garanzia dei diritti, indispensabile per l'attuazione dei principi costituzionali, dobbiamo rafforzare la qualità dell'impegno professionale e sociale.

Da ciò la necessità di disciplinare l'istituto della difesa di ufficio così da accentuarne il contenuto di qualità e la sua effettività nel processo.

Il regolamento approvato dal CNF articola la normativa in questa prospettiva.

Nel rispetto del principio di libertà formativa, i corsi potranno essere organizzati dai soggetti indicati dalla legge congiuntamente o disgiuntamente e anche contemporaneamente nella stessa sede.

Il possesso dei requisiti di competenza "specialistica" deve essere oggetto di attenta verifica da esercitarsi con gli strumenti più idonei ed efficaci in relazione alla diverse situazioni presenti sul territorio.

E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della l. 247/2012.

Il regolamento ha inteso anche chiarire le modalità con cui il richiedente l'inserimento nell'elenco nazionale, eccettuati i casi di iscrizione automatica previsti dall'art. 2 del d. lgs



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

30.01.2015 n.6, comproverà il requisito dell'esperienza pregressa allegando prova di aver partecipato ad udienze penali.

Dovranno a tal fine essere documentate almeno dieci udienze nell'anno solare precedente la richiesta.

E' prevista la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di richiedere integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

In ogni caso la documentazione non potrà riguardare più di tre anni solari.

Le modalità concrete di produzione di tale documentazione saranno oggetto di specifiche regolamentazioni da parte degli Ordini che dovranno, comunque, ispirarsi a criteri di rigore. Gli Ordini eserciteranno il dovuto controllo sugli adempimenti dovuti dai difensori di ufficio con particolare attenzione, intervenendo affinché gli stessi vengano scrupolosamente osservati, segnalando gli illeciti disciplinari che conseguono alla violazione di detti obblighi.

Vigileranno sull'esercizio della giurisdizione affinché la difesa di ufficio sia svolta con piena dignità, senza mortificazioni e discriminazioni.

In particolar modo gli Ordini dovranno essere garanti che la difesa di ufficio sia effettiva, intervenendo affinché la applicazione dell'articolo 97, comma 4, c.p.p. nel corso del processo sia limitata ai casi ed ai fini che gli sono propri e non si trasformi in un pregiudizio per il diritto alla difesa degli imputati.

Il meccanismo previsto dalla legge importa che la nomina del difensore di ufficio avvenga esclusivamente in relazione a soggetti inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal CNF.

I relativi obblighi di trasmissione e comunicazione a carico degli Ordini previsti dalla normativa devono, pertanto, essere oggetto di puntuale adempimento.